

B) SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 e ss.mm.ii. disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- la Commissione europea con decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015 ha approvato in via definitiva il Por CreO Fesr 2014- 2020 della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 180 del 02/03/2015, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" (CCI 2014 IT16RFOP017);
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.*", ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 1089 del 08/10/2018 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n. 3 del 09 aprile 2018. Presa d'atto.*", ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 ed approva la revisione del Programma Operativo e s.m.i.;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 203 del 25/02/2019 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n. 37 del 29 ottobre 2018. Presa d'atto.*", ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 ed approva la revisione del Programma Operativo e s.m.i.;
- la Giunta Regionale Toscana con decisione n. 2 del 19/12/2016 ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma", successivamente modificato con decisioni della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 (Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione), n. 3 del 04/12/2017 (Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione III - Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7).", n. 1 del 23/07/2018 (Approvazione della modifica relativa al solo Allegato A), n. 3 del 17/05/2018 (Approvazione modifica relativa al Revisore dei conti del beneficiario del POR FESR" Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma), n. 1 del 23/07/2018 (Approvazione della versione n. IV del Si.Ge.Co.), n. 2 del 12/11/2018 (Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione V - Modifiche agli Allegati A, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma) e n. 1 del 29/07/2019 (Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione VI) e s.m.i.;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 707 del 15/06/2020 ha approvato la versione n. 5 del Documento di attuazione regionale del POR FESR 2014-2020 e s.m.i.;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
 - Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti

l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. _____ del ____/____/2020 ha approvato il Bando relativo a “Microinnovazione digitale delle imprese”, contenenti le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere sull’Azione 1.1.2, sub azione A e B del POR CreO FESR Toscana 2014-2020 ed in anticipazione ai sensi della DGR 855/2020;

- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ sono disciplinate dal Bando sopraccitato, nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;

- il sopraccitato Decreto Dirigenziale n. ____/2020 e ss.mm.ii. di approvazione del Bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell’ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;

- la L.R. 50/2014 e ss.mm.ii. all’art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;

- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA come da Convenzione Quadro di cui al modello approvato con la Deliberazione G.R.T. n. 1424 del 17/12/2018;

- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell’impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato **“Contraente”**) in qualità di beneficiario del seguente aiuto “Azione 1.1.2 POR CreO FESR Toscana 2014-2020 – “Microinnovazione digitale delle imprese” di cui al Bando approvato con D.D. _____, n. _____ pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del ha richiesto a Sviluppo Toscana (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);

- ai sensi del Bando sopraccitato l’erogazione dell’aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all’art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....), pari al 40,00 % dell’aiuto concesso, oltre interessi e spese di recupero;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità **“Banca”** o **“Società”**) con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a.....
il
..... nato a.....
il
nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata **“Ente garantito”**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre ad un importo pari al dieci per cento del suddetto capitale garantito quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La “Società”, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'“Ente garantito”, nei limiti della somma sopra dichiarata, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente” qualora il “Contraente” non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà, inoltre, automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione

fino alla data del rimborso, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento del capitale garantito come sopra dichiarato.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

Il mancato rinnovo entro il termine di due mesi antecedenti a ciascuna scadenza determina l'escussione

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.²

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società³

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)
- Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società⁴

(firma autenticata)

² Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

³N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

⁴N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma